

## REGOLAMENTO (CE) N. 1754/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1995

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, a norma del quale il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94<sup>(4)</sup> continua a applicarsi ai procedimenti in cui un'inchiesta in corso al 1° settembre 1994 non sia stata conclusa al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3283/94,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6 e l'articolo 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

## I. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1798/90<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2966/92<sup>(6)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 2455/93<sup>(7)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, ad eccezione delle importazioni di alcuni produttori di tali paesi dai quali la Commissione ha accettato impegni con il regolamento (CEE) n. 547/90<sup>(8)</sup> e con le decisioni 92/493/CEE<sup>(9)</sup> e 93/479/CEE<sup>(10)</sup>.
- (2) Nel corso del riesame concluso con il regolamento (CEE) n. 2455/93 e con la decisione 93/479/CEE, tutte le società sono state informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali in base ai quali si inten-

deva modificare le misure e hanno avuto l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni. In seguito la Commissione ha accettato impegni sui prezzi da tutti gli esportatori noti. Le esportazioni da tali paesi effettuate da altre società, che in questo caso erano trascurabili, hanno continuato ad essere soggette al dazio antidumping.

- (3) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(11)</sup>, la Commissione, sentito il comitato consultivo e conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « regolamento di base »), ha avviato il riesame delle misure antidumping in vigore, in seguito ad una domanda presentata dall'industria comunitaria. Nella domanda si affermava, tra l'altro, che il glutammato monosodico originario dei paesi interessati era stato importato nella Comunità a prezzi inferiori a quelli previsti dagli impegni in vigore e che pertanto questi ultimi non erano misure adeguate nel presente procedimento. Va rilevato che, con solo due eccezioni, tutti gli esportatori dai quali sono stati accettati impegni hanno cooperato al riesame. Si tratta degli esportatori seguenti :

*Indonesia :*

- PT Indomiwon Citra Inti,
- PT Jico Argung (società di vendita collegata della PT Indomiwon Citra Inti).

*Repubblica di Corea :*

- Cheil Foods & Chemicals Inc.,
- Miwon Co. Ltd.,
- Miwon Trading & Shipping Co. Ltd. (società di vendita collegata della Miwon Co. Ltd.).

*Taiwan :*

- Ve Wong Corporation,
- Tung Hai Fermentation Ind. Corp.

*Thailandia :*

- Thai Fermentation Industry Corporation.

- (4) Il prodotto oggetto della domanda e per il quale è stata avviata l'inchiesta di riesame è il glutammato monosodico prodotto in forma di cristalli di varie dimensioni e classificato nel codice NC ex

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 56 del 3. 3. 1990, pag. 23.

<sup>(9)</sup> GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 40.

<sup>(10)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 35.

<sup>(11)</sup> GU n. C 187 del 9. 7. 1994, pag. 13.

2922 42 10. Il prodotto è utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in minestre, brodi, piatti di pesce e di carne e cibi pronti. Il prodotto è indentico a quello del regolamento in corso di riesame.

## II. VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI

- (5) Nella domanda che ha dato origine al riesame summenzionato si asseriva, fra l'altro, che gli impegni sui prezzi erano stati violati. Il riesame è ancora in corso ed eventuali conclusioni in materia sono pertanto necessariamente provvisorie. L'esame della presunta violazione degli impegni sui prezzi ha tuttavia messo in evidenza alcuni elementi.

La Commissione ha chiesto informazioni sui prezzi di rivendita del prodotto interessato a tutti gli importatori che avevano acquistato glutammato monosodico dagli esportatori che avevano collaborato al riesame suindicato. Il periodo per il quale sono state chieste le informazioni, dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994, corrispondeva al periodo dell'inchiesta relativo al riesame.

I dati ricevuti sono stati forniti da importatori indipendenti e riguardano i prezzi di rivendita nella Comunità del 21 % circa dei prodotti esportati nella Comunità europea da tutti gli esportatori che hanno collaborato. I dati riguardavano la rivendita del prodotto in questione acquistato presso gli esportatori coreani, indonesiani e taiwanesi precitati.

La Commissione, pur esaminando soltanto i prezzi di rivendita degli importatori che hanno accettato di collaborare, ha trovato chiare indicazioni del fatto che gli impegni sui prezzi venivano violati dagli esportatori indonesiani, coreani e taiwanesi suindicati, in quanto gran parte del prodotto esportato da ciascuno di essi è stato rivenduto a prezzi che non consentivano di coprire i prezzi d'acquisto degli importatori (fissati al livello degli impegni), oltre ad un equo importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita, al profitto e, se del caso, al dazio doganale. I prezzi di rivendita di questo campione di transazioni sono rappresentativi della situazione generale sul mercato comunitario descritta dal denunziante.

Anche se i prezzi all'esportazione corrispondevano, in valore nominale, alle condizioni degli impegni, il livello dei prezzi di rivendita dei prodotti nella

Comunità indica chiaramente che una compensazione in qualsiasi forma, è stata concessa dagli esportatori ai loro clienti nella Comunità. Questa pratica rappresenterebbe pertanto una violazione degli impegni.

- (6) Due esportatori hanno rifiutato di cooperare pienamente al riesame precitato.

Uno di essi ha venduto il prodotto in questione a un importatore che non ha cooperato stabilito in Germania. L'esportatore non ha spiegato quali siano i suoi rapporti con l'importatore tedesco, ma la Commissione ha validi motivi per credere che le due società siano effettivamente collegate.

L'altro esportatore ha risposto al questionario diffuso nel corso del riesame, ma ha rifiutato di cooperare alla verifica delle informazioni in esso contenute.

- (7) Alla luce di tutti gli elementi di cui ai punti 5 e 6 precedenti, la Commissione ha concluso che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento di base, esistono motivi sufficienti per ritenere che gli impegni sui prezzi offerti dagli esportatori summenzionati siano stati violati. Date le circostanze, è pertanto opportuno ritirare gli impegni sui prezzi e sostituirli con un dazio antidumping provvisorio calcolato in base ai dati rilevati prima dell'accettazione degli impegni.

## III. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (8) Con il regolamento (CEE) n. 2455/93, il Consiglio ha concluso che nell'interesse della Comunità era opportuno istituire misure sulle importazioni di glutammato monosodico originario dei quattro paesi in questione.
- (9) È stato stabilito a titolo provvisorio che le conclusioni relative all'interesse della Comunità espresse nel precitato regolamento sono ancora applicabili e non devono essere modificate. Inoltre, è fondamentale nell'interesse della Comunità prendere misure in caso di violazione degli impegni, in quanto la violazione costituisce un'elusione delle misure debitamente adottate, alla quale occorre porre rimedio.
- (10) Alla luce di quanto precede, è stato ritenuto nell'interesse della Comunità ritirare l'accettazione da parte della Commissione degli impegni sui prezzi offerti dalle società suindicate e sostituire tali impegni con un dazio antidumping provvisorio.

## IV. OSSERVAZIONI DEGLI ESPORTATORI

- (11) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento di base, agli esportatori interessati è stata offerta la possibilità di presentare le proprie osservazioni sulle conclusioni della Commissione e sull'intenzione di istituire dazi antidumping provvisori. Le osservazioni sono state prese debitamente in considerazione.

## V. DAZI PROVVISORI

- (12) In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento di base, è opportuno istituire dazi provvisori in base agli elementi accertati prima dell'accettazione degli impegni. L'aliquota del dazio corrispondente al margine di pregiudizio, al livello necessario per eliminare il dumping e il conseguente pregiudizio, è stata calcolata nel corso dell'inchiesta precedente per ciascun esportatore come soluzione alternativa agli impegni sui prezzi accettati con la decisione 93/479/CEE della Commissione. Gli importi dei dazi sono stati comunicati agli esportatori interessati, che non li hanno contestati.

## VI. DISPOSIZIONE FINALE

- (13) Ai fini di buona amministrazione, è opportuno fissare un termine entro il quale le parti interessate potranno comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico, di cui al codice

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

NC 2922 42 10, originario dei paesi e prodotto dalle aziende figuranti in appresso.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

| Paese               | Prodotto fabbricato da                 | Importo del dazio (in ECU per kg) | Codice addizionale Taric |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Indonesia           | PT Indomiwon Citra Inti                | 0,163                             | 8842                     |
| Repubblica di Corea | Cheil Foods & Chemicals Inc.           | 0,132                             | 8843                     |
|                     | Miwon Co. Ltd                          | 0,163                             | 8844                     |
| Taiwan              | Tung Hai Fermentation Industrial Corp. | 0,163                             | 8845                     |
|                     | Ve Wong Corporation                    | 0,163                             | 8845                     |
| Tailandia           | Thai Fermentation Industry Corp.       | 0,124                             | 8846                     |

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

*Articolo 2*

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*